

NORME TECNICHE AFeF

Allegato D - CORPO DEGLI ESPERTI



ALLEGATO D - CORPO DEGLI ESPERTI

NORME TECNICHE AFeF

Allegato D - CORPO DEGLI ESPERTI

Titolo I - Parte generale	3
1.1 Definizione di Corpo degli Esperti	3
1.2 Composizione del Corpo	3
1.2.1 Definizioni.....	3
1.3 Assessori.....	3
Titolo II - Esami di abilitazione	3
2.1 Esame di abilitazione ad Allievo Giudice e Giudice.....	3
Titolo III - Riconoscimento e iscrizione all'Albo	4
3.1 Riconoscimento.....	4
3.2 Iscrizione	4
Titolo IV – Controllori	4
4.1 Controllori.....	4
Titolo V – Disposizioni Generali	4

NORME TECNICHE AFeF

Allegato D - CORPO DEGLI ESPERTI

Titolo I - Parte generale

1.1 Definizione di Corpo degli Esperti

Il Corpo degli Esperti previsto dall'art. 6 del Disciplinare del Gatto di Razza AFeF è formato da tecnici specializzati e da persone che hanno acquisito particolari conoscenze nella felinotecnica con particolare riguardo alle caratteristiche di razza.

1.2 Composizione del Corpo

Esso è formato da Esperti, Giudici e Allievi Giudici italiani, tesserati AFeF, iscritti nell'apposito Albo istituito presso l'AFeF.

Gli Esperti verranno designati dal Consiglio Direttivo AFeF.

1.2.1 Definizioni

Si definisce Allievo Giudice AFeF il cittadino italiano, tesserato AFeF, che abbia passato l'esame di abilitazione ad Allievo Giudice in una esposizione AFeF o presso la sede operativa.

Il cittadino italiano, tesserato AFeF, che avesse già la qualifica di Allievo Giudice ottenuta in una esposizione non AFeF, può richiedere di diventare Allievo Giudice AFeF rispondendo in maniera corretta, in occasione di una expo internazionale AFeF o presso la sede operativa, ad un questionario di genetica generale e specifica delle razze feline domestiche composto da venti domande, non note in precedenza, predisposte di volta in volta dal Corpo degli Esperti AFeF.

L'esame sarà considerato superato se l'Allievo Giudice risponderà in maniera corretta ad almeno sedici domande.

Si definisce Giudice AFeF il cittadino italiano, tesserato AFeF, che abbia passato almeno un esame per diventare giudice in una expo AFeF o in una esposizione approvata dal Consiglio Direttivo AFeF.

Un Giudice AFeF è tale a vita, a meno che venga radiato dal libro Soci.

1.3 Assessori

Gli assessori sono coloro i quali in esposizione coadiuvano i Giudici e gli Allievi Giudici. Essi ricevono dai giudici apposito giudizio di comportamento al fine di poter richiedere la partecipazione all'esame di abilitazione quale allievo giudice.

Titolo II - Esami di abilitazione

2.1 Esame di abilitazione ad Allievo Giudice e Giudice

Si faccia riferimento a quanto specificato nell'Allegato D1 delle presenti Norme Tecniche.

NORME TECNICHE AFeF

Allegato D - CORPO DEGLI ESPERTI

Titolo III - Riconoscimento e iscrizione all'Albo

3.1 Riconoscimento

L'Allievo Giudice che avrà superato l'esame di giudice secondo quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche provvederà a consegnare all'Ufficio Centrale copia dell'attestato ufficiale rilasciato dalla Segreteria.

Copia dell'attestato verrà conservata presso l'Ufficio Centrale.

3.2 Iscrizione

L'UC provvederà ad iscrivere il nuovo Giudice/Allievo Giudice e/o aggiornare la posizione del Giudice abilitato a giudicare altre categorie nell'apposito Albo del Corpo degli Esperti istituito presso l'UC secondo quanto previsto dall'art. 6 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza dell'AFeF.

L'UC provvederà annualmente a verificare che tutti gli Allievi Giudici e i Giudici iscritti all'Albo siano effettivamente tesserati AFeF.

Titolo IV – Controllori

4.1 Controllori

Per quanto concerne i controlli di cucciolata o di affisso sono da considerarsi controllori: i Giudici AFeF, gli Allievi Giudici AFeF, gli Allevatori con esperienza pluriennale per la razza da controllare e gli esperti cioè coloro che abbiano seguito con esito positivo appositi corsi istituiti dall'UC.

Resta inteso che solo i Giudici sono abilitati ad effettuare controlli per il cambio colore di tutte le razze e per la CCS per le razze per le quali sono abilitati a giudicare, come previsto dall'articolo 3.1.1 delle Norme Tecniche Del LG AFeF.

Titolo V – Disposizioni Generali

Le modifiche alle presenti Norme Tecniche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AFeF, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC.

Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso in cui non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.